



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1489** del **29/09/2023**

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, richiesta dalla AINY S.r.l., per realizzare uno stabilimento di fabbricazione di prodotti chimici organici, in via Fratelli Cairoli n 162, nel Comune di Gaglianico (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Patergnani

Responsabile del Procedimento Graziano Patergnani

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	AINY S.r.l.		
Sede Legale:	via Fratelli Cairoli n 162	Comune:	Gaglianico (BI) Cap: 13894
Sede Operativa:	via Fratelli Cairoli n 162	Comune:	Gaglianico (BI) Cap: 13894
Codice fiscale:	02712980024	Partita IVA:	02712980024 Codice SIRA: 56445
Posta elettronica certificata:	ainy@legalmail.it		

La AINY S.r.l., con sede legale e operativa in Via Fratelli Cairoli n. 162 nel Comune di Gaglianico, ha presentato allo SUAP del Biellese Orientale e per conoscenza alla Provincia di Biella, istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale con nota del 02/02/2023 (assunta al protocollo provinciale al n. 2319), come previsto dall'art. 29-ter, Titolo III bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Lo SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ha inviato a questa Amministrazione, in data 13/02/2023 (ns. prot. n. 3169), la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto.

L'Azienda chiede di essere autorizzata alla seguente attività I.P.P.C., come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014:

4.1h - "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)"

Il procedimento avviato ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 4.1.h, comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.

Questa Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione per 30 giorni, dal 14/02/2023 sino al 16/03/2023, sul proprio sito web della documentazione progettuale presentata, ai sensi delle

disposizioni contenute nell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nei termini previsti non sono pervenute osservazioni.

In data 31/03/2023, con nota ns. prot. n. 7577, la Provincia di Biella ha indetto la Conferenza dei Servizi, in forma semplificata in ottemperanza all'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, provvedendo al contempo a richiedere agli altri Enti interessati all'istruttoria di formalizzare eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti.

In data 19/04/2023, con nota ns. prot. n. 9022, la Provincia di Biella ha richiesto al proponente di dare riscontro alle osservazioni del Comitato Tecnico provinciale per i problemi ambientali e alla richiesta di integrazioni formalizzata da CORDAR S.p.A. Biella Servizi con nota prot. 1493 del 14/04/2023 (prot. di ricez. n. 8590 del 14/04/2023).

L'azienda ha fatto pervenire le integrazioni richieste ai protocolli n. 16446 e n. 16447 del 18/07/2023.

In data 21/07/2023, con nota ns. prot. n. 16804, la Provincia di Biella ha informato tutti i soggetti interessati che erano pervenute le integrazioni richieste, richiedendo al contempo di far pervenire le determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro e non oltre il 13/08/2023.

Tenuto conto che:

- Non risultava possibile approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche presentato dal proponente, in quanto CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con nota prot. n. 3275 del 28 luglio 2023 (assunta al protocollo provinciale con il n. 17300 del 31/07/2023), aveva precisato che le acque meteoriche dello stabilimento in oggetto, non dovendo essere avviate ad una fase di depurazione, non potevano essere immesse in pubblica fognatura e pertanto bisognava individuare un diverso recapito.
- Nel corso della seduta del 10/08/2023 del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali era emersa la necessità di ottenere alcuni chiarimenti da parte della società proponente rispetto alla documentazione integrativa presentata.

In considerazione di quanto indicato questa Amministrazione ha ritenuto ricorressero i presupposti di legge per dare applicazione a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, provvedendo pertanto, con nota prot. n. 18539 del 18/08/2023, a convocare una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prendere atto delle rispettive posizioni e procedere senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, per il giorno 14/09/2023.

In data 13/09/2023, con nota protocollo n. 20048, l'azienda ha trasmesso integrazioni spontanee al fine di risolvere le criticità evidenziate.

La riunione telematica prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, tenutasi il giorno 14/09/2023 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il rilascio dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di

		Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 30/03/2023 e del 10/08/2023 con aggiornamento il 14/09/2023.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Gaglianico	Assente	Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
CORDAR S.p.A. Biella Servizi	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della riunione telematica del 14/09/2023 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima e, come segue:

- **Provincia di Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Gaglianico:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **CORDAR S.p.A. Biella Servizi:** parere favorevole con prescrizioni;

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità dei presenti alla riunione telematica prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della riunione telematica prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, tenutasi il giorno 14/09/2023, contenente le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 30/03/2023 e del 10/08/2023 con aggiornamento il 14/09/2023.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 e Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022;
 - il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della riunione telematica prevista dalla lettera b) del

comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa versata dal Gestore, per l'istanza in oggetto, debba essere integrata di 2205 €; al fine di tenere conto sia dell'incremento del numero di inquinanti per i quali è stato richiesto il monitoraggio al punto di emissione E1, sia delle valutazioni effettuate in merito all'impatto acustico ed odorigeno delle lavorazioni svolte nello stabilimento.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 44/2000.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il Dirigente supplente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Arch. Graziano Patergnani, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Dott. Giovanni Maria Foddanu per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, per l'installazione IPPC in oggetto,

DETERMINA

1. Di ritenere conclusa l'istruttoria condotta con lo strumento della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata in ottemperanza all'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (così come modificato dal D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023), relativa al progetto presentato, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla AINY S.r.l., con sede legale e operativa in via Fratelli Cairoli n 162, nel Comune di Gaglianico, per la realizzazione di un'installazione IPPC nella quale svolgere l'attività n. 4.1h dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: *"Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)"*.
2. Le autorizzazioni che sono ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 4.1h, comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex Art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
3. Di stabilire che l'approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della riunione telematica prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché gli obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
5. Di dare atto che:
 - la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; b) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 *"Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter"*;

- gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
Sezione A – Prescrizioni generali.
Sezione B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
Sezione C – Piano di Monitoraggio e Controllo.
6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della AINY S.r.l. del provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP competente.
 7. Di disporre la trasmissione del duplicato informatico del presente provvedimento allo SUAP del Biellese Orientale, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e s.s.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.
 8. Di stabilire altresì che:
 - l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte dello SUAP territorialmente competente.
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente.
 - Il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
 9. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

 10. Di stabilire che la AINY S.r.l., entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento conclusivo da parte dello SUAP, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 2205 per la tariffa istruttoria, al fine di tenere conto sia dell'incremento del numero di inquinanti per i quali è stato richiesto il monitoraggio al punto di emissione E1, sia delle valutazioni effettuate in merito all'impatto acustico ed odorigeno delle lavorazioni svolte nello stabilimento.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Patergnani

Sezione A – Prescrizioni generali

Applicazione delle migliori tecniche disponibili

1. A.R.P.A. svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
2. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
3. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
4. In caso di variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti territorialmente.
5. Durante lo svolgimento dell'attività, l'autorizzazione deve sempre essere custodita presso l'impianto e a disposizione degli organismi preposti al controllo.
6. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in sede di richiesta di autorizzazione/riesame AIA, purché non in contrasto con quanto prescritto nell'autorizzazione.
7. È preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo ogni modifica del ciclo produttivo (art. 29-nonies comma 1). Anche nel caso in cui si proceda alla sostituzione di macchinari/attrezzature ed impianti tecnologici citati nella documentazione tecnica a supporto della richiesta/riesame AIA deve essere comunicato per la verifica prevista dall'art. 29-nonies comma 1.
8. Tutte le aree dell'impianto devono essere sempre mantenute in condizioni di adeguata pulizia.
9. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze in essi contenute, nonché bacini di contenimento, sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. A tal proposito le flange di attacco per lo scarico dei liquidi devono essere posizionate in modo che gli eventuali spanti siano convogliati nel bacino di contenimento o in altro sistema di contenimento.
10. Le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni devono essere resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Protezione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi

11. L'Azienda, prima dell'avvio delle linee produttive, dovrà provvedere a dotare l'area esterna pavimentata, oggetto delle eventuali operazioni di carico e scarico delle merci, di un cordolo e dei relativi sistemi atti a garantire la raccolta e la regimazione dei primi 5 mm delle acque di pioggia ricadenti su tale superficie scolante.
12. In caso si verificassero degli sversamenti accidentali il gestore dovrà procedere in maniera tempestiva alla rimozione dei materiali sversati, anche utilizzando eventuali sistemi assorbenti, che devono essere sempre disponibili nello stabilimento, per evitare la migrazione della contaminazione nel suolo e nelle acque superficiali, provvedendo a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in tale operazioni secondo la normativa vigente.

Stoccaggio rifiuti conto proprio

13. la gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
14. le operazioni di stoccaggio devono avvenire in condizioni tali che sia assicurata, in caso di sversamento accidentale, la captazione, la raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.

Emissione di rumore

15. L'Azienda, entro 90 giorni dalla messa a regime degli impianti, dovrà effettuare una campagna di misura nell'intorno dello stabilimento al fine di dimostrare la compatibilità delle emissioni sonore delle attività svolte con la zonizzazione acustica comunale. I risultati di tale monitoraggio dovranno poi essere inviati al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento A.R.P.A. competenti territorialmente.
16. L'Azienda dovrà eseguire campagne di monitoraggio acustico periodiche da effettuarsi con cadenza quadriennale. Tale tempistica potrà essere ridotta in ragione di sopravvenute criticità relative alle emissioni sonore dell'azienda e comunque è da intendersi superata nel momento in cui vi siano modifiche impiantistiche tali da variare significativamente il rumore prodotto.

Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche

17. L'Azienda dovrà trasmettere, entro un termine di 90 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a CORDAR S.p.A. Biella servizi:
 - L'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne come previsto dal D.P.G.R. 1/R 2006 e s.m.i. tramite trasmissione del modello DR01-P14 e relativi allegati prescritti dalla normativa vigente debitamente compilati, firmati e timbrati. In tali allegati dovranno essere evidenziate la tipologia di separazione delle acque di prima pioggia dalle altre acque meteoriche e il tipo di trattamento della prima pioggia;
 - conferma dell'esistenza dell'allacciamento delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura compilando la specifica dichiarazione messa a disposizione dal gestore.

Piano di monitoraggio e controllo

18. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere:
 1. riportati dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo;
 2. trasmessi alle autorità competenti.
19. Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere inviata alla Provincia, ad A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e confrontati con quelli relativi almeno agli ultimi 3 anni di attività.
20. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche per un periodo non inferiore alla durata dell'A.I.A. (di norma 10 anni) che dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.
21. Tutte le forniture (materie prime, ausiliari e bollette di consumo di elettricità, gas ed acqua) devono essere opportunamente catalogate e quantificate, archiviando la relativa documentazione di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
22. Il gestore dovrà inviare nel rapporto annuale le nuove schede di sicurezza nel caso di utilizzo di materie prime diverse rispetto al rilascio dell'autorizzazione dovute all'introduzione o dismissione di sostanze nei cicli produttivi e i quantitativi di materie prime e materiali ausiliari utilizzati.
23. I consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi e riportati nel PMC.
24. Gli interventi manutentivi dovranno essere riportati su appositi registri (cartacei o elettronici). A tal fine il Gestore dovrà dotarsi di un piano di manutenzione richiamato nel manuale di manutenzione.
25. I registri di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria/di emergenza dovranno riportare:

1. l'elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento,
 2. data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
 3. archiviazione della certificazione della ditta esterna.
26. Le vasche di accumulo ed i bacini di contenimento dovranno essere sottoposti alle opportune verifiche così come le caratteristiche di impermeabilizzazione di tutte le aree e strutture interessate dall'attività. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni, delle aree di lavoro e di posizionamento dei macchinari critici. La documentazione relativa a tali controlli deve essere conservata al fine delle verifiche ispettive. Nella relazione annuale il Gestore dovrà descrivere quanto emerso da tali verifiche.

Sezione B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Termine messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in sei mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

27. L'Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, della data di avvio degli impianti alla Provincia, al Comune, all'ASL ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti territorialmente.
28. Gli effluenti convogliati al punto di emissione E1 dovranno rispettare i seguenti limiti emissivi:
- | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------|
| polveri e nebbie oleose | 10 | mg/Nm ³ , |
| isocianati | 0,1 | mg/Nm ³ , |
| ammoniaca | 15 | mg/Nm ³ , |
| COV | 20 | mg/Nm ³ (0,100 kg/h) |
| formaldeide | 2 | mg/Nm ³ . |
29. Al punto di emissione E1 l'Azienda dovrà eseguire, nei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime e nelle peggiori condizioni d'esercizio, un monitoraggio di avvio per dimostrare il rispetto di tutti i parametri elencati alla precedente prescrizione, successivamente dovrà eseguire controlli periodici con cadenza semestrale.
30. L'Azienda, in concomitanza dei monitoraggi di avvio degli impianti, dovrà effettuare dei campionamenti olfattometrici al camino E1 in condizioni di massimo carico, per verificare se l'input emissivo in termini di concentrazione e flusso di odore, considerati nel modello di dispersione presentato in fase autorizzativa, corrisponda effettivamente alla situazione reale dell'attività produttiva.
31. I limiti emissivi assegnati dovranno essere rispettati anche durante le fasi di pulizia degli impianti.
32. Le rilevazioni analitiche dovranno avvenire con il sistema di aspirazione funzionante alla sua piena potenzialità.
33. Al fine del massimo contenimento delle emissioni diffuse, l'attività produttiva e la pulizia degli impianti dovranno avvenire mantenendo porte e finestre chiuse.
34. Gli impianti produttivi dovranno essere dotati di allarmi visivi e/o acustici per la segnalazione dell'eventuale superamento delle temperature di processo indicate nell'istanza.
35. l'Azienda dovrà predisporre un registro cartaceo e/o informatico dove vengano annotate e descritte in ordine cronologico le attività di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti.
36. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa degli inquinanti che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
37. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
38. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
39. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
40. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.

41. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate, tramite comunicazioni trasmesse per posta elettronica certificata, con il competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
42. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
43. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Pompe a vuoto – Forni di polimerizzazione – Estrusione PA – Stampaggio a iniezione TPU – Colata e polimerizzazione PA e PU	5.000	24	Continua	50-60	Polveri e nebbie oleose	10	0.05	7	0,50	-
						Isocianati	0,1	0,0005			
						Ammoniaca	15	0,075			
						COV	20	0,100			
						Formaldeide	2	0,01			

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

CATEGORIA IPPC: 4.1 h

All. VIII del Titolo III bis alla parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi

1. INTRODUZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato redatto sulla base del documento SNPA “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo”, della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”) e del documento JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

La normativa europea negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli fatti dalle aziende (autocontrolli) piuttosto che puntare ai soli controlli effettuati dall'ente di controllo. E' in questa direzione che va la Direttiva nr. 2010/75/UE, detta “Direttiva emissioni industriali-IED” recepita in Italia con il decreto legislativo 46/2014.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- valutare l'equipollenza dei metodi di misura utilizzati dalle aziende rispetto a metodi UNI-EN-ISO
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dev'essere compilato dall'azienda stessa, deve essere valutato con l'autorità competente, che acquisisce il parere di A.R.P.A. Piemonte nel rispetto di quanto previsto all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6 ed è di fatto parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo

Il monitoraggio dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

1. -registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali
2. -misure in continuo;
3. -misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
4. -stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

L'Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto che, sotto la responsabilità del Gestore dell'impianto, assicura un'efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

La scelta dei metodi di monitoraggio e controllo viene valutata in sede istruttoria eseguendo un bilancio tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici ambientali.

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è strutturato in tre sezioni:

La sezione 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto in esame, in particolare:

- il paragrafo 5.1 quantifica e caratterizza le materie prime, rifiuti che entrano nel ciclo produttivo dell'azienda e gli EoW/Rifiuti/Altro che ne derivano;
- i paragrafi 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 quantificano gli approvvigionamenti da fonti naturali ed energetiche (acqua, energia e combustibili);
- i paragrafi 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 caratterizzano qualitativamente e quantitativamente le emissioni in acqua, aria, suolo, l'inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.

La sezione 2 esamina le modalità di controllo della gestione dell'impianto, inscindibile dal processo produttivo e dall'inquinamento prodotto; con particolare riferimento alle fasi critiche dell'impianto, agli interventi di manutenzione ordinaria, ai sistemi di abbattimento ed alle aree di stoccaggio.

La sezione 3 esamina gli indicatori di prestazione monitorati dall'azienda per valutare la *performance ambientale*. Tali indicatori possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse.

4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo è parte integrante dell'A.I.A. relativo all'impianto IPPC codice **4.1h** della ditta **AINY s.r.l.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di **Gaglianico PEC ainy@legalmail.it**, (**piccola impresa**) e redatto sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e della scelta dei metodi di monitoraggio e controllo.

A.R.P.A. Piemonte ha valutato all'interno del procedimento di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6, il presente Piano di Monitoraggio e controllo.

4.1 Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

4.2 Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
3. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
4. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
5. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi potranno essere emendati nell'Atto autorizzativo.
6. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da laboratori che lavorino con un sistema di garanzia della qualità (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) ovvero si richiede che il laboratorio soddisfi sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - 1) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera

- 2) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- 3) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
- 4) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

5. COMPONENTI AMBIENTALI

Le tabelle di dettaglio sottoelencate forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere considerata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

Nel caso in cui una delle componenti ambientali non sia pertinente al processo produttivo in esame sarà sufficiente citarla comunque nel PMC e scrivendo **"NON APPLICABILE"** o **"NON PERTINENTE"**.

Nella dicitura **"Modalità di registrazione/conservazione dati"** si deve indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore o bolletta, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato e in questo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), descrivendolo, se necessario nel report. Si possono avere quindi tre tipologie di misure S=stimato, C=calcolato, M=misurato.

I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo (di cui alle colonne "metodi di misura" delle successive tabelle 9-13-16) devono essere specificati dal gestore in apposito elaborato, entro 60 gg dalla notifica del provvedimento; tale elaborato dovrà essere trasmesso all'A.R.P.A. per le valutazioni del caso; parimenti le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Nel caso di metodi non standard, metodi sviluppati in laboratorio e metodi standard utilizzati al di fuori dell'ambito previsto o altrimenti modificati, la norma EN ISO/IEC 17025:2017 ne richiede la convalida. Durante la validazione, devono essere valutate le caratteristiche prestazionali come l'intervallo di misurazione, nonché l'accuratezza e la precisione dei risultati. Ciò comprende tipicamente la determinazione dell'incertezza di misura, del limite di rilevabilità, della selettività del metodo, della linearità, della ripetibilità e/o della¹ riproducibilità, della robustezza rispetto alle influenze esterne e/o della sensibilità incrociata rispetto all'interferenza della matrice del campione/ oggetto di prova [1, CEN 2017]. I giudizi sulla qualità scientifica dei risultati della misurazione si basano su un'analisi di queste caratteristiche prestazionali. (Bref Monitoring 2018)

Per i parametri per cui sono definiti i **BAT AEL** i metodi analitici sono indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (vedi Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" punto 3.4.3)¹, di cui al punto 1 di seguito, o aggiornamento degli stessi.

Nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" che, per le emissioni in atmosfera, anche dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)

Le modalità di campionamento, per i BAT AEL, sono indicate nelle Bat Conclusion di riferimento.

¹ In sintesi, l'uso uniforme delle norme EN garantisce risultati di misurazione comparabili, affidabili e riproducibili in tutta Europa, in particolare se le norme EN sono applicate da laboratori accreditati che vengono regolarmente controllati e che partecipano a programmi di prove valutative. Potrebbero essere utilizzati gli standard ISO o nazionali se garantiscono la fornitura di dati di qualità scientifica equivalente. (ROM messo come nota da SNPA)

Per i parametri **non BAT AEL**, si rimanda al DM 58/2017 Allegato V e al Bref Monitoring (ROM 2018), privilegiando metodi elaborati da organismi scientifici riconosciuti in campo internazionale e/o espressamente previsti dalla normativa italiana vigenti al momento di redazione del presente documento. Per le emissioni in atmosfera valgono i criteri indicati per i BAT AEL. Si riporta il link dei metodi accreditati dal sistema agenziale:
<https://www.snambiente.it/attivita/rete-nazionale-dei-laboratori-accreditati/le-prove-accreditate-snpa/>

Specifiche comuni per parametri **BAT AEL e non BAT AEL**:

1. E' ammesso l'utilizzo di **metodi diversi da quelli di riferimento** purché dotati di apposita **certificazione di equivalenza e valutati dall'ISPRA/Agenzia territorialmente competente**. Per la matrice emissioni in atmosfera, la certificazione di equivalenza segue le indicazioni della norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008. Non si applica tale deroga alle verifiche di calibrazione SME nell'adozione dei metodi di riferimento.
2. Nella definizione delle regole decisionali, per la **conformità dei risultati ai limiti di legge**, si faccia riferimento alla Linea Guida SNPA 34/2021 e smi ("*Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato*") nonché alla definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla procedura di A.R.P.A. Piemonte U.RP.T077 "*Criteri per la valutazione di conformità e per l'espressione e l'interpretazione dei risultati*" (attualmente in revisione 11 - disponibile al link: https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/U_RP_T077R11.pdf in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
3. In merito **all'associazione del dato relativo all'incertezza di misura**, si conviene che il laboratorio di parte provveda ad indicarla nei rapporti di prova ogniqualvolta il valore misurato sia superiore al limite di riferimento, ove previsto dall'AIA e/o dalle norme vigenti.
4. In caso di modifica e/o sostituzione da parte degli Organismi scientifici e dall'evoluzione normativa delle metodiche ufficiali concordate, la ditta provvederà ad adeguarsi ossia ad impiegare la metodica nella versione aggiornata comunicandolo all'Agenzia territorialmente competente. Il Gestore è tenuto a perfezionare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della nuova norma.

5.1 Materie prime, rifiuti in ingresso, EoW/MPS/Sottoprodotti e prodotti finiti

In questa sezione del PMC devono essere elencate le materie prime in ingresso utilizzate nell'impianto, gli EoW che entrano nell'impianto nel caso in cui il Gestore sia anche un utilizzatore (es. fonderia) e i rifiuti trattati.

Per quanto riguarda i rifiuti trattati si dovranno indicare le operazioni/linee cui vengono destinati e il controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto (le cui modalità sono esplicitate in sede di rilascio/rinnovo/riesame AIA). Inoltre, dovranno essere effettuate delle analisi sul rifiuto in ingresso. Talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall'elevato numero di codici EER trattabili presso l'impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi. L'azienda può eseguire oltre alle analisi indicate dal pacchetto minimo, ulteriori approfondimenti a discrezione del responsabile tecnico.

In uscita dall'impianto si avranno EoW (sottoprodotti, materie prime secondarie...) e rifiuti prodotti. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in ingresso e in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

In Ingresso

Tab. 1		Materie prime e prodotti ausiliari (se presenti)						
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo misura	Quantità consumata/Unità di misura t (solidi), m ³ (liquidi)	Frequenza	Modalità di registrazione
Inserire le materie prime utilizzate per il ciclo produttivo	Silos/cisternette/ Aree di deposito numerate	Inserire il componente principale	Descrivere le fasi del processo a cui fanno riferimento	Solido, liquido ecc..			Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
ε-caprolattame	Sacchi	ε-caprolattame (100%)	PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Politetrametilene Glicole (PTMG)	Sacchi	Politetrametilene etere glicole (>99.9%)	PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Metilene difenilico diisocianato (MDB)	Sacchi	4,4'-metilendifenil diisocianato (>99.6%)	PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Caprolattamato di Sodio	Sacchi	Caprolattamato di Sodio e ε-caprolattame	PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Fibre di Vetro	Sacchi		PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Fibre di Carbonio	Sacchi		PA	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Diolo Policarbonato	Sacchi	Poliestere poliolo (>99%)	TPU	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
TODI (O-tolidine diisocyanate)	Sacchi	3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate (>99%)	TPU	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
1,6-esandiolo	Sacchi	1,6-esandiolo (>96%)	TPU	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)

1,4-butandiolo	Fusti o fustini	1,4-butandiolo (>99.5%)	TPU	Liquido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Granuli di polibutilene tereftalato (PBT)	Sacchi	Polibutilene tereftalato (>70%); vetro, ossidi ed altri prodotti chimici (20%><30%); tetraidrofurano (<1%)	TPU	Solido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
N-metil pirrolidone	Fusti o fustini	N-metil Pirrolidina (99.94%); acqua (0.03%); γ -butirrolattone (0.03%)	TPU	Liquido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Esteri Dibasici (DBE) Dimetil glutarato - Dimetil adipato - Dimetil succinato	Fusti o fustini	Dimetil glutarato (38-50%); Dimetil adipato (30-45%); Dimetil Succinato (15-25%)	TPU	Liquido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
Diocetil ftalato DEHP	Fusti o fustini	Diottilftalato (100%)	TPU	Liquido	M		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)

Tab. 2	Rifiuti in ingresso
---------------	----------------------------

NON PERTINENTE

Tab. 3	EoW/MPS/Sottoprodotti in ingresso
---------------	--

NON PERTINENTE

In Uscita

Tab. 4		Prodotti finiti						
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio		Stato fisico	Metodo di misura	Fase di produzione	Quantità in uscita t (solidi), m ³ (liquidi)	Frequenza	Modalità di registrazione
Inserire il prodotto *	Aree di deposito numerate		Solido, liquido ecc..	Analisi del prodotto Dichiarazioni di conformità	Descrivere la fase del processo a cui fa riferimento		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile)
Articoli in PA	Magazzino prodotto finito		Solido	Conteggio pezzi	Colata e polimerizzazione PA		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile)
Granuli PA	Magazzino prodotto finito		Solido	Peso	Estrusione PA		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile)
Articoli in TPU	Magazzino prodotto finito		Solido	Conteggio pezzi	Stampaggio a iniezione TPU		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile)

(*) Secondo categoria CECA

Tab. 4b	Sottoprodotti/End Of Waste						
---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

NON PERTINENTE

5.2 Controllo radiometrico

Nel caso in cui i rifiuti/materiali in ingresso o in uscita all'installazione siano sottoposti a controllo radiometrico mediante portale installato nel varco di accesso agli impianti, ogni anno dovrà essere riportato nel reporting un riepilogo elaborato secondo il format della seguente tabella.

Tab. 5	Materiale in ingresso e uscita						
--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

NON PERTINENTE

5.3 Consumo risorse idriche

Nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

Tab. 6		Risorse idriche						
Tipologia di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Punto di misura	Destinazione	Metodi di misura	Valore m ³	Frequenza	Modalità di registrazione
Acquedotto	Usi civili e reintegro impianti di raffreddamento a circuito chiuso	Prevalentemente civile	Contatore in ingresso	Impiego diretto	Lettura contatore		Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)

5.4 Risorse energetiche

Energia consumata/prodotta: deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o della stima) del dato da rendicontare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati (contatori) per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report. È necessario riportare poi il dato di energia consumata e/o prodotta in MWh.

Tab.7		Energia				
Descrizione		Fase di utilizzo	Metodi di misura	Valore MWh	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo	Energia elettrica importata da rete esterna	Tutte	Bolletta del fornitore		Mensile/annuale	Reporting
	Energia termica	Riscaldamento uffici	Bolletta del fornitore metano		Annuale	Reporting
Produzione*	Energia elettrica immessa in rete da centrale di cogenerazione en.elettrica	--	--		Mensile/annuale	Reporting
	Energia termica	Riscaldamento uffici	Bolletta del fornitore metano		Annuale	Reporting

*se presente

5.5 Combustibili

Consumo di combustibili impiegati in azienda: in quest'ambito non si devono considerare i combustibili utilizzati per produzione di energia completamente utilizzata all'interno dell'azienda stessa, (come ad esempio impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici...), in quanto voce già valutata alla voce precedente. Si rimanda al D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato X.

Tab. 8

Combustibili

NON PERTINENTE in considerazione della nota introduttiva. Tutta l'energia termica prodotta con l'impiego di metano viene utilizzata per il riscaldamento di spogliatoi e uffici

5.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sorgenti di emissione puntuali: nel PMC vanno elencati i singoli punti di emissione autorizzati o soggetti ad autorizzazione. La ditta in sede di reporting dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

Emissioni diffuse e fuggitive: il Gestore per le misurazioni dovrà utilizzare il programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, *Leak Detection And Repair*)

Emissioni odorigene: il Gestore per le misurazioni dovrà utilizzare l'Olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725

Monitoraggio in continuo (SME): ove previsto, il Gestore, congiuntamente al report annuale di monitoraggio e controllo, produce una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, riportante:

- elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati in termini di n.ro di ore normale funzionamento, n.ro di ore transitori, concentrazione media, VLE in concentrazione; VLE in massa (se previsto), emissioni in massa calcolata ai sensi della UNI EN 17255, portata autorizzata, portata media rilevata; la restituzione delle informazioni su base annua da aggregazione mensile a partire dalle singole medie giornaliere (o diversa sulla base dei vincoli BATc) potrà seguire il format proposto in Allegato 5.
- evidenza e motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione
- evidenza e motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica
- descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione/manutenzione della strumentazione
- minimo tecnico
- stati impianto
- riferimento a Manuale SME in uso
- monitoraggio dei transitori

I Rapporti di Prova dovranno essere sottoscritti per l'emissione da un responsabile qualificato per l'ambito tecnico/scientifico di interesse. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato e pubblicato sul sito di A.R.P.A. Piemonte al seguente indirizzo: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>.

5.6.1 Inquinanti monitorati in aria convogliate

Tab. 9		Emissioni in aria convogliate						
Punto di emissione	Fase di produzione	Parametro/inquinante	Rilievo discontinuo/continuo	Metodi di misura *	Valore mg/Nm ³ kg/h	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione
E1	Tutte	COV totali	Discontinuo	UNI EN 12619:2013	0.100 kg/h	n.p.	Vedi nota semestrale	Reporting

		Polveri e nebbie oleose	Discontinuo	UNI EN 13284-1:2017	10 mg/Nm ³		semestrale	
		Isocianati	Discontinuo	*	0.1 mg/Nm ³		semestrale	
		Ammoniaca	Discontinuo	UNI EN ISO 21877:2020	15 mg/Nm ³		semestrale	
		Formaldeide	Discontinuo	*	2 mg/Nm ³		semestrale	
		Rilevazione olfattometrica	Da effettuare all'avvio degli impianti					

*) In assenza di una metodica di riferimento si rimanda a quanto indicato nella prescrizione n. 42 dell'autorizzazione (Sezione B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera), dovrà pertanto essere dettagliatamente descritto il metodo di prelievo e di analisi.

Tab. 10	Sistemi di trattamento fumi
----------------	------------------------------------

NON PERTINENTE

5.6.2 Emissioni diffuse

Tab. 11	Emissioni diffuse
----------------	--------------------------

NON PERTINENTE

5.7 Scarichi idrici (diretti/indiretti)

La ditta, analogamente ai punti di emissione in atmosfera, è tenuta ad esplicitare in sede di reporting i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

5.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore (qualora previsti)

Tab. 12	Ingresso impianto di depuratore
----------------	--

NON PERTINENTE

5.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore

Tab. 13	Uscita depuratore
----------------	--------------------------

NON PERTINENTE

Tab. 14	Gestione impianto di depurazione
----------------	---

NON PERTINENTE

5.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata ai sensi della normativa vigente attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale. Gli esiti, se non diversamente prescritti, dovranno essere trasmessi con il report annuale.

Si vedano le prescrizioni in merito definite dall'autorità competente

5.9 Rifiuti in uscita

Nel PMC devono essere elencati i rifiuti prodotti dall'impianto (quelli per il quale l'impianto non è adibito e cioè gli scarti): la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione. Anche in questo caso dovranno essere eseguite delle analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto; analogamente all'analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

Tab. 15										
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/ recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15.01.10*	Area deposito rifiuti	Tutte	Da definire	P	merceologica	Peso verificato a destino		Vedi nota	Registro di carico e scarico rifiuti e MUD
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	Area deposito rifiuti	Tutte	R13	NP	Non prevista	Peso verificato a destino		Vedi nota	Registro di carico e scarico rifiuti e MUD
Altri fondi e residui di reazione	07.02.08*	Serbatoio	Distillazione	Da definire	P	Analisi di caratterizzazione annuale	Peso verificato a destino		Vedi nota	Registro di carico e scarico rifiuti e MUD

Rifiuti plastici	07.01.13	Area deposito rifiuti	Rettifiche e pezzi di scarto	R13	NP	Non previste	Peso verificato a destino		Vedi nota	Registro di carico e scarico rifiuti e MUD
------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	-----	----	--------------	---------------------------	--	-----------	--

FREQUENZA: i rifiuti verranno registrati sul registro di carico e scarico conformemente a quanto previsto dalla normativa cogente in materia. Per quanto concerne il loro avvio a recuper/smaltimento la frequenza verrà determinata in funzione della necessità e della dimensione dell'area di deposito individuata.

Non si esclude che a seguito dell'avvio dell'attività possano essere individuati ulteriori o diversi rifiuti attualmente non previsti.

5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore deve prevedere un monitoraggio visivo, con frequenza settimanale/mensile, dell'integrità e impermeabilizzazione delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo utilizzando un apposito registro correlato ad una planimetria dell'area aziendale dove vengono individuate le zone sottoposte ad eventuale manutenzione/sistemazione.

Eventualmente dovranno essere previsti dei controlli ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis valutati in sede di rilascio dell'AIA definendo quindi i relativi controlli in capo ad A.R.P.A.

Tab. 16	Suolo
----------------	--------------

NON PREVISTO in considerazione di quanto definito dalla verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento

Tab. 17	Acque sotterranee
----------------	--------------------------

NON PREVISTO in considerazione di quanto definito dalla verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento

6. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo. Si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il capitolo prevede una parte generale e una parte specifica per alcune tipologie di impianti. L'azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel seguente capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili dall'azienda in merito alle problematiche associate all'ottimizzazione del ciclo produttivo e all'efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente integrabili in funzione della conoscenza dell'attività da parte del Gestore. Alle registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate dovranno far seguito, in caso di incidenza in modo significativo sull'ambiente, alle comunicazioni previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gli impianti di stoccaggio e trattamento presentano alcuni aspetti critici quali gli aspetti relativi al flusso dei rifiuti. Inoltre, vanno individuate le dotazioni tecniche che permettono di limitare al minimo i rischi di inquinamento. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza. Data la natura molto eterogenea degli impianti e dei rifiuti trattati non è possibile stendere un elenco esaustivo delle possibili fonti di inquinamento ma in linea generale sono da attendersi quelle sottoelencate.

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Il Gestore è tenuto a indicare anche gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse, fuggitive ed odorigene descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema.

Come previsto anche dalla BATC n. 1 nel sito verrà integrato un sistema di gestione ambientale. Lo stesso oltre ad essere conforme alle BATC verrà realizzato conformemente anche a quanto previsto dalla ISO 14001.

Tali procedure contempleranno pertanto tutti i controlli ritenuti necessari dall'impresa o previsti dall'AIA.

6.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Tab. 18	Sistemi di controllo						
	Fase di lavorazione	Strumentazione	Parametri e frequenze			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
Parametri			Frequenza controllo	Modalità di controllo	Tipo di intervento		
Preparazione materie prime, colata e polimerizzazione, forni e estrusori	Regolatore di temperatura	Temperatura	Continuo	Sistemi automatici	Strumenti di regolazione automatica	--	Strumenti in linea

6.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Tab. 19		Manutenzione macchinari				
Fase di lavorazione	Macchina	Tipo di intervento e frequenze			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/ conservazione dati
		Tipo di intervento	Frequenza controllo	Modalità di controllo		
Tutte	Tutte	Controllo generale	Semestrale	Ispezione visiva	Procedura di manutenzione e relativa modulistica	Reporting

Non si esclude che potranno essere aggiunti ulteriori controlli manutentivi a seguito dell'avvio dell'attività e aggiornamento del piano interno di manutenzione.

6.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Tab. 20		Vasche e sistemi di contenimento									
Struttura contenim.	Contenitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/ conservazione dati
Sigla di riferimento	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione		
Pavimentazioni generali	Controllo visivo	Annual e	Modulistica sistema di gestione							Procedura di manutenzione e piano di monitoraggio e controllo	Reporting
Impianti preparazione materie prime di polimerizzazione	Controllo visivo	Semestrale	Modulistica sistema di gestione				Controllo visivo	Semestrale	Modulistica sistema di gestione	Procedura di manutenzione e piano di monitoraggio e controllo	Reporting
Deposito materie prime e rifiuti				Controllo visivo	Semestrale	Modulistica sistema di gestione				Procedura di manutenzione e piano di monitoraggio e controllo	Reporting

7. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vanno indicati gli indicatori di *performance* consoni alla propria attività IPPC (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).

7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In tale sezione il Gestore, tenendo conto anche delle BATC, se pertinenti, propone gli indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell'installazione.

E' opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'attività IPPC.

Tab. 21	Indicatori di performance				
Indicatore	Unità di misura	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Prodotto versato a magazzino	t/anno		M	Annuale	Report annuale
Consumo idrico	mc/t		C	Annuale	Report annuale
Consumo di Energia elettrica	MWh/t		C	Annuale	Report annuale
Produzione di rifiuti	t/t		C	Annuale	Report annuale

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

7.2 Circolarità installazione

Si propone di seguito un elenco di possibili indicatori della circolarità dell'installazione. Si invita il Gestore ad utilizzare quelli più rappresentativi per l'installazione in questione e a rendicontarli nel report annuale specificando l'unità di misura.

Tab. 22	Indicatori di circolarità				
Indicatore	Unità di misura	Valore	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Rifiuti prodotti inviati a recupero	kg		M	Annuale	Report annuale

Riduzione nell'uso di sostanze pericolose e di SVHC (sostanze estremamente problematiche)	% o kg		C	Annuale	Report annuale
Indice di recupero rifiuti annuo	% kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti		C	Annuale	Report annuale

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

8. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad A.R.P.A., alla Provincia e al Comune interessato;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo, ad A.R.P.A. territorialmente competente, alla Provincia e al Comune interessato dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- tempestiva informazione A.R.P.A. territorialmente competente, Provincia e al Comune interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Dal rilascio dell'AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.

8.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Definizione Soggetto
Gestore dell'impianto	AINY S.r.l.
Autorità competente	Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale
Ente di Controllo	A.R.P.A.

8.2 Attività a carico dell'ente di controllo

L'ente di controllo (A.R.P.A.) svolge attività di controllo tra quelle previste dal DM 58/2017 art. 3 comma 1, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte pubblica, in capo ad A.R.P.A. Piemonte, verranno effettuati con frequenze definite dal Piano di Ispezione ambientale, a meno di richieste specifiche da parte dell'Autorità competente, e riguarderanno le matrici, i punti e i parametri oggetto del presente Piano di Monitoraggio e Controllo.

9. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

9.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 5, 6, 7. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

9.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro, il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione via PEC dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (A.R.P.A.) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la

conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante. Inoltre, dovrà essere effettuata un'analisi che tenga conto dello storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da valutare il trend di andamento nel tempo. In particolare, per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 5 anni. L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliera sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto secondo quanto approvato e pubblicato sul sito di A.R.P.A. Piemonte al seguente indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera> - *Report Autocontrolli Emissioni.*

9.3 INFORMAZIONI PRTR

In applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - 1) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - 2) motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽²⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - 1) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - 2) inserimento nel format dei dati⁽³⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

²⁰ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

³⁰ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Patergnani